



**COMUNE DI TARANTO**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

---

**REGOLAMENTO**  
**PER L'AUTOCERTIFICAZIONE**

## COMUNE DI TARANTO

Regolamento in materia di semplificazione delle autocertificazioni amministrative e criteri-guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all'amministrazione comunale.

### TITOLO I

La semplificazione delle certificazioni amministrative ai sensi del  
D.P.R. 20.10.1998, n. 403

### CAPO I

Principi fondamentali in materia di certificazioni amministrative

#### Art. 1

##### *Definizione di autocertificazione*

- 1) L'autocertificazione è una dichiarazione che l'interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che può utilizzare nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi, relativi ad una istanza diretta ad ottenere da essi l'emissione di un provvedimento amministrativo.
- 2) L'interessato non può essere obbligato dall'amministrazione procedente, salvi i casi espressamente previsti dalla legge, a presentare certificati relativi a stati, fatti e qualità personali; egli ha facoltà di comprovare, di norma, tali stati, fatti e qualità, facendo ricorso alle dichiarazioni sostitutive delle certificazioni o dell'atto di notorietà (autocertificazioni) ovvero esibendo all'amministrazione procedente documenti, anche d'identità, che li attestano e ne assicurano la certezza della fonte di provenienza.
- 3) L'amministrazione procedente, nel caso l'interessato non si avvalga della facoltà di cui al precedente punto 2, è obbligata ad accertare d'ufficio gli

stati, fatti e qualità personali ad esso relativi.

## Art. 2

### *Casi di utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni*

I casi di utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono i seguenti:

- a) Data e luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti politici;
- e) stato di celibe, coniugato o vedovo;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio;
- i) decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- j) tutte le posizioni agli effetti degli obblighi militari;
- k) l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
- l) titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- m) situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; possesso e numero del codice fiscale, partita Iva e qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato;
- n) stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
- o) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

- p) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- q) di non aver riportato condanne penali;
- r) qualità di vivenza a carico;
- s) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- t) altri casi previsti dalle leggi.

### **Art.3**

#### *Casi di utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*

I casi di utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono i seguenti:

- a) Stati, fatti e qualità non compresi nell'elenco precedente, anche se relativi ad altri soggetti, di cui l'interessato abbia diretta conoscenza;
- b) Conformità all'originale di copia di una pubblicazione.

### **Art.4**

#### *Certificati insostituibili*

I certificati insostituibili sono i seguenti:

- a) Certificati medici, sanitari, veterinari;
- b) certificati di origine, di conformità Ce, di marchi o brevetti

### **Art.5**

#### *Cittadini stranieri*

- a) Anche i cittadini della Unione europea possono effettuare le dichiarazioni

- sostitutive citate per tutti i casi sopra indicati;
- b) i cittadini extracomunitari residenti in Italia possono invece utilizzare le dichiarazioni sostitutive medesime solo per comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

#### **Art.6**

##### *Validità temporale delle dichiarazioni sostitutive*

Tutte le dichiarazioni sostitutive in questione:

- 1) sono rese a titolo definitivo;
- 2) hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono - per stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni - nascita, morte, titoli di studio, - hanno validità illimitata, mentre per tutti gli altri hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.

#### **Art.7**

##### *Modalità di presentazione delle dichiarazioni sostitutive*

- 1) Le dichiarazioni sostitutive sono rese utilizzando, di norma, gli appositi moduli predisposti dall'amministrazione, distinti o inclusi in quelli delle domande/denunce d'inizio d'attività/comunicazioni;
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di notorietà, sia presentate contestualmente sia successivamente in relazione a domande/denunce d'inizio d'attività/comunicazioni, possono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure inviate per posta unitamente a copia fotostatica, ancorchè non autenticata, di documento di riconoscimento;
- 3) Le modalità di sottoscrizione di cui al precedente punto 2): a) non sono soggette di per sé ad imposta di bollo, ma se inserite in moduli di domanda, si applicherà l'imposta di bollo eventualmente dovuta per quest'ulti-

- ma; b) si applicano anche alle autocertificazioni antimafia;
- 4) La trasmissione all'ufficio delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni può avvenire con le medesime modalità previste per le domande/denunce d'inizio d'attività/comunicazioni e, perciò, anche via fax, posta elettronica o altro strumento telematico o informatico. L'allegazione di fotocopia di documenti di riconoscimento è richiesta solo in relazione ad istanze ancora soggette per legge ad autenticazione della sottoscrizione;
  - 5) qualora l'interessato invii via fax, posta elettronica o altro strumento telematico o informatico dichiarazioni sostitutive di notorietà, l'ufficio procede: a) nei casi in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, a richiedere, entro quindici giorni, la necessaria documentazione direttamente ad esso, salvo che l'interessato non presenti prima, anche per via telematica o informatica, copia fotostatica, ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso; b) negli altri casi, ad acquisire le dichiarazioni in originale prima del rilascio del provvedimento, o attraverso il sistema postale, con copia fotostatica di documento d'identità del sottoscrittore, oppure facendo sottoscrivere l'interessato in presenza del dipendente addetto;
  - 6) la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal funzionario o altro dipendente competente a ricevere la documentazione, il quale rende attestazione della effettuazione alla sua presenza con menzione della causa dell'impedimento a sottoscrivere.

### **Art. 8**

#### *Stati, fatti e qualità personali indicati in documenti di riconoscimento*

- 1) I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati;

- 2) È vietato all'ufficio richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento necessariamente esibito all'atto della presentazione della domanda/denuncia d'inizio attività;
- 3) La registrazione dei dati indicati in documenti di riconoscimento può avvenire anche attraverso l'acquisizione della copia fotostatica, ancorchè non autenticata, del documento stesso in corso di validità.

### **Art.9**

#### *Autenticazione di copia di documento*

Nel caso il cittadino interessato debba presentare all'amministrazione copia autentica di un documento, può provvedere all'autenticazione: a) il pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento, oltre che notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; b) il responsabile del procedimento o qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione su semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione precedente. In tal caso la copia è utilizzabile solo per il procedimento in corso.

### **Art. 10**

#### *Responsabilità del dipendente addetto*

Costituisce violazione dei doveri di ufficio del dipendente addetto la mancata accettazione:

- a) di una dichiarazione sostitutiva ammessa ai sensi di legge o di regolamento;
- b) della copia fotostatica, ancorchè non autenticata, del documento di riconoscimento in corso di validità per comprovare stati, fatti e qualità personali in esso indicati.

## **Art.11**

### *Controlli sulle dichiarazioni sostitutive*

L'ufficio procedente:

- a) deve effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche a campione o comunque laddove sussistano ragionevoli dubbi sul loro contenuto;
- b) quando i controlli riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 1, richiede direttamente, anche a mezzo fax o altro strumento informatico o telematico, all'amministrazione competente al rilascio del certificato conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi, senza più necessità di acquisire successivamente il certificato;
- c) quando occorre verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'art. 2, allorchè gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, richiede direttamente a quest'ultimo la necessaria documentazione entro 15 giorni. In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche a mezzo fax o di altro strumento informatico o telematico, una copia fotostatica, ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia già in possesso.

## **Art. 12**

### *Responsabilità dell'interessato per false dichiarazioni*

Le responsabilità penali dell'interessato per false dichiarazioni sono quelle previste dall'art.26 della legge n. 15/68 (artt.482 e seguenti del codice penale e leggi speciali in materia) e conseguenziale decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



## **Art. 13**

### *Acquisizione d'ufficio di documenti*

Nel caso in cui il cittadino interessato non voglia o non possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui trattasi: a) i certificati sono sempre acquisiti direttamente dall'ufficio precedente, su indicazione, se necessaria, da parte dell'interessato stesso, dell'amministrazione che conserva l'albo o il registro; b) nell'ipotesi del punto precedente, se l'amministrazione cui l'ufficio precedente rivolge la richiesta è competente al rilascio della certificazione, quest'ultima può essere sostituita da qualsiasi documento idoneo ad assicurare la certezza della sua fonte di provenienza; c) la trasmissione della documentazione richiesta può avvenire tramite fax, o con qualsiasi altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la loro fonte di provenienza e soddisfa il requisito della forma scritta, senza necessità di far seguire l'invio degli originali tramite servizio postale, purchè sia riportata l'indicazione dell'amministrazione, del responsabile dell'ufficio ed un recapito telefonico. In tal caso, trattandosi di scambio di atti tra uffici, i documenti sono tutti esenti dall'imposta di bollo.

## **TITOLO II**

Criteria – guida per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atti di notorietà rese all'amministrazione comunale.

### **CAPO II**

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

#### **Art. 14**

*Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*

L'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è definito nel D.P.R. 403/1998, con individuazione di due forme di verifica: a) controllo puntuale sulle dichiarazioni, sollecitato da dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse; b) controllo a campione, su un numero determinato di dichiarazioni.

#### **Art. 15**

*Efficacia dei controlli*

Le verifiche ed i riscontri delle informazioni sono realizzate: a) entro un termine massimo di 15 giorni dalla conclusione del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di controllo puntuale; b) entro un termine massimo di 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione. I controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere tempestivi rispetto al numero complessivo delle verifiche.

#### **Art.16**

*Controlli finalizzati alla rilevazione di errori ed elementi informativi sanabili.*

L'attività di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà deve essere realizzata al fine di rilevare la presenza di errori sanabili quando il dichiarante abbia erroneamente conferito dati e informazioni inesatti. L'ufficio procedente dovrà pertanto

verificare: a) l'evidenza dell'errore; b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

#### **Art. 17**

*Presupposti per l'attivazione di procedure di controllo su dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.*

Qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese all'amministrazione facciano ritenere che sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto o per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà si rilevi la necessità di controllare la veridicità degli elementi rappresentati nelle medesime, gli uffici procedenti della stessa amministrazione sono tenuti ad effettuare idonei controlli sulle stesse.

#### **Art. 18**

*Individuazione degli oggetti d'indagine e degli indicatori di rischio per la realizzazione di controlli puntuali.*

Il riscontro della veridicità delle informazioni prodotte in dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà deve essere realizzato con riferimento a:

- a) specifici oggetti d'indagine ossia elementi contenutistici essenziali contenuti nella dichiarazione e caratterizzanti la stessa in relazione al procedimento attivato;
- b) indicatori di rischio ossia dati in grado di far presumere la non veridicità delle informazioni conferite.

La scelta delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a controllo deve essere effettuata con riferimento a varie tipologie procedurali.

## **Art. 19**

### *Oggetti d'indagine*

Le verifiche ed i riscontri per i controlli specifici devono riguardare due fattispecie: a) istanze contenenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con forte grado di complessità in ordine alle informazioni rese; b) istanze contenenti dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti alle attestazioni con forte grado di criticità in relazione al riferimento a una situazione consolidata e certa.

## **Art. 20**

### *Indicatori di rischio*

La sollecitazione al controllo deve derivare da raffronti con "indicatori di rischio", quali:

- a) un confronto tra banche dati tale da aver fatto emergere elementi di incoerenza;
- b) imprecisioni nella compilazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'amministrazione solo dati parziali;
- c) indeterminatezza della situazione descritta nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili;
- d) lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione in sede di istanza o di procedimento suppletivo o istruttorio.

## **Art. 21**

### *Segnalazioni*

Qualora all'amministrazione giungano segnalazioni da parte di altre pubbliche amministrazioni su problematiche inerenti alle dichiarazioni mendaci

rilasciate da un soggetto che ha attivato procedimenti presso la stessa, il responsabile del servizio interessato può sottoporre a controllo e verifica incrociata le informazioni rese da tale soggetto per simili procedimenti con dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

## **Art.22**

### *Controlli a campione*

Le verifiche ed i riscontri devono essere indirizzati su tre tipologie:

- a) informazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a procedimenti con elevato volume di gestione;
- b) le informazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a procedimenti che, seppure con volume di gestione limitato, presentano profili di notevole rilevanza per l'amministrazione;
- c) le informazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative a procedimenti con finalità autorizzatorie o concessorie.

## **Art.23**

### *Parametri*

I parametri dell'attività di controllo a campione possono essere determinati in relazione alle varie tipologie degli oggetti d'indagine di cui al precedente articolo. Le percentuali di documenti contenenti dichiarazioni sostitutive da sottoporre al controllo possono essere determinate dal dirigente responsabile del servizio in relazione ad alcune variabili quali mutamenti del quadro funzionale di riferimento per il comune tali da comportare un sostanziale aumento delle

istanze nei procedimenti controllati; mutamenti del quadro organizzativo dell'ente locale, tali da consentire una revisione dei carichi di lavoro e la destinazione di risorse umane alle attività di controllo in modo stabile.

#### **Art.24**

*Scelta delle istanze con dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da controllare.*

La scelta delle istanze con dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio periodico, riferito ad un certo numero di istanze presentate nel periodo individuato come base temporale di riferimento sulla quale riportare le attività di controllo;
- b) con sorteggio definito su basi di individuazione numeriche;
- c) con definizione del campione in ordine a tutte le istanze presentate in un determinato periodo di tempo.

#### **Art.25**

*Modalità di svolgimento dei controlli*

- 1) I controlli attivati in base a rilevazioni condotte con "indicatori di rischio" devono essere effettuati in modo tale da riportare le informazioni rese nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presa in esame a confronto con : a) dati certificabili per la dichiarazione sostitutiva di certificazione; b) elementi probatori comprovanti il fatto, stato o qualità riportato nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- 2) Qualora il controllo sia effettuato su richiesta di altre amministrazioni o di altri uffici dell'amministrazione precedente è necessario che la verifica sia condotta tenendo conto della finalizzazione della richiesta.

## **Art. 26**

### *Collaborazione da parte dell'interessato*

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione procedente entro 15 giorni richiede direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente. In tale caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici, una copia fotostatica, ancorchè non autenticata, dei certificati di cui sia in possesso.

## **Art.27**

### *Controllo di dati su dichiarazioni rese dal medesimo soggetto in più procedimenti*

Qualora un soggetto attivi presso l'amministrazione comunale più procedimenti amministrativi anche con differenti finalità le dichiarazioni rese possono essere tra loro confrontate al fine di rilevare: a) la coerenza tra situazioni dichiarate in periodi temporali tra loro ravvicinati e confrontabili; b) la coerenza dei dati tra loro assimilabili.

Gli uffici del comune possono procedere a controlli incrociati di dati anche mediante confronto con dati e informazioni riguardanti il soggetto interessato, acquisiti da altri settori dell'amministrazione comunale per differenti attività istituzionali.

## **Art.28**

### *Scambi di dati con altre pubbliche amministrazioni.*

I servizi comunali interessati dai procedimenti di controllo definiscono i rapporti con altre pubbliche amministrazioni al fine di : a) formalizzare intese

per facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati; b) individuare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre pubbliche amministrazioni volte a facilitare le conferme dei dati per i quali il servizio interessato chiede riscontro.

Le relazioni istituzionali potranno essere definite: a) con protocolli d'intesa tecnico-operativi, qualora il dimensionamento dei controlli richieda impiego straordinario di risorse dell'una e dell'altra amministrazione interessate; b) con lettere d'intenti, qualora il controllo sia sviluppabile con procedure semplici o con relazioni telematiche.

### **Art. 29**

#### *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore l'11° giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio, a norma dell'art. 47, comma 2 della legge 142/90. Da tale data cessano di avere efficacia preesistenti norme in contrasto con lo stesso.



## AUTOCERTIFICAZIONE

### Allegati

- 1) Comunicazione di avvio del procedimento con richiesta di rilascio o rettifica di dichiarazioni;
- 2) Richiesta di documenti mancanti;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- 5) Autocertificazione antimafia

de-2008